

Presidenza del Consiglio dei ministri
SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE



CAPITOLATO TECNICO

Procedura di affidamento su MePA della gestione del servizio di micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la sede di Via della Mercede, n. 96 – Roma.

RdO n. 2584166
CIG n. 82385423EE

PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto la gestione dell'asilo nido aziendale (d'ora innanzi denominato "Micronido") della Presidenza del Consiglio dei ministri (d'ora innanzi denominata "PCM"), presso la propria sede, sita in Roma, Via Mercede n. 96, nel rispetto delle norme di cui alle direttive dell'Unione europea delle leggi dello Stato e regionali in materia di asilo nido, assistenza e sanità, nonché delle regole che disciplinano la procedura di gara di affidamento del servizio e del decreto del Segretario generale 12 febbraio 2015 relativo alla disciplina del servizio di Micronido, ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. 3 settembre 2013 e s.m.i., istitutivo del "Micronido PCM".

Il controllo dell'adempimento dell'applicazione contrattuale è demandato al competente Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il servizio oggetto della presente procedura rientra nella Categoria di cui all'Allegato IX – Codice CPV 85312110 – 3 - Servizi forniti da centri diurni per bambini – del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

La procedura è realizzata nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e, a fini interpretativi degli stessi, la procedura medesima assume a riferimento la Comunicazione Interpretativa della Commissione UE del 23 giugno 2006.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con procedura sottosoglia su Mepa rivolta a tutti gli operatori economici abilitati, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con riferimento alle disposizioni del presente Capitolato che farà parte integrante del contratto di appalto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario.

Il Micronido è un servizio sociale socio-educativo che accoglie i bambini dai (3) tre mesi compiuti fino al compimento del terzo anno di età. Esso si configura come strumento di armonico sviluppo della personalità infantile, in stretto raccordo con le famiglie degli utenti e con gli altri servizi rivolti alla prima infanzia operanti sul territorio. Al servizio, oggetto del presente appalto, viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico, per cui per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con l'impegno per il soggetto aggiudicatario a darne esecuzione in qualsiasi tempo e condizione, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.

Art. 1 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Micronido, ubicato presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, Via della Mercede, n. 96, per bambini di età compresa tra i (3) tre mesi compiuti e i (36) trentasei mesi non compiuti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma

2, del D.P.C.M. 3 settembre 2013 e s.m.i. che, per gli anni educativi 2020-21 e 2021-2022, ospiterà fino a n. 11 (undici) bambini, salvo le dovute modifiche rispetto al numero massimo di ospiti consentiti che derivino dalle normative emanate ed emanande sul c.d. “distanziamento sociale” a tutela della salute.

Art. 2

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

L'aggiudicatario è tenuto a gestire il progetto educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale (comprese le eventuali modifiche dovute alla gestione dell'emergenza epidemiologica) e regionale, dal decreto del Segretario generale 12 febbraio 2015 relativo alla disciplina del servizio di Micronido e dal D.P.C.M. 3 settembre 2013 e s.m.i., nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

In generale, all'aggiudicatario viene richiesto di:

a) offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione, nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

b) sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

c) destinare particolare cura nel favorire l'adattamento del bambino al nuovo ambiente, provvedendo a un inserimento graduale. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato, in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dal coordinatore con i genitori.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla:

- somministrazione dei pasti consegnati dalla cucina del punto di ristoro aziendale sita in Via della Mercede, n. 96, garantendo lo smaltimento differenziato dei rifiuti secondo la normativa vigente di Roma Capitale;
- pulizia e manutenzione delle attrezzature e degli arredi e materiali utilizzati per l'esecuzione del servizio di gestione del Micronido e fornite dalla PCM;

- fornitura di abiti da lavoro per gli educatori, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio e Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- garantire la presenza presso la struttura di un medico specializzato in pediatria nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi regionali Lazio 16 giugno 1980, n. 59 “Norme sugli asili nido” e 3 gennaio 2000, n. 3 “Asili nido presso strutture di lavoro” e s.m.i.

Art. 3

FIGURE PROFESSIONALI PREPOSTE AL SERVIZIO

Il personale educativo, preposto all'espletamento del servizio, è individuato nelle seguenti figure professionali, secondo le mansioni previste dai C.C.N.L. di categoria:

- **COORDINATORE PEDAGOGICO**, la cui presenza dovrà essere assicurata giornalmente, con compiti di organizzazione e coordinamento educativo ed amministrativo delle prestazioni previste dal presente Capitolato tecnico;
- **EDUCATORE**, la cui presenza dovrà essere assicurata giornalmente durante la fascia oraria, dalle ore 8,00 alle ore 19,00, nella misura di un educatore ogni (7) sette bambini, come disposto dall'art. 18, comma 1 lett. a) della legge regionale Lazio 16 giugno 1980, n. 59;
- **PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI**, la cui presenza dovrà essere assicurata giornalmente durante la fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 16,00, come disposto dall'art. 18 comma 1 lett. b) della legge regionale Lazio 16 giugno 1980, n. 59;
- **MEDICO PEDIATRA**, la cui presenza dovrà essere assicurata nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi regionali Lazio 16 giugno 1980 n. 59 “Norme sugli asili nido” e 3 gennaio 2000, n. 3 “Asili nido presso strutture di lavoro” e s.m.i

L'aggiudicatario, in riferimento alle suddette figure professionali, si obbliga:

- 1) ad impiegare esclusivamente personale educativo in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di studio necessario per prestare servizio nei nidi, come prescritto dalla disciplina regionale di riferimento (legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 e s.m.i.);
 - b) esperienza professionale non inferiore ad un anno, anche non continuativo, documentata, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età 0 - 3 anni per almeno il 75% degli educatori; per quanto riguarda il coordinatore, esperienza professionale specifica di coordinamento di almeno un anno continuativo, documentata, nei servizi educativi per la fascia di età 0 - 3 anni. Nell'esperienza professionale non può essere compreso il periodo svolto come tirocinio;

- 2) a garantire, durante l'orario di apertura del Micronido, l'impiego di un numero adeguato di educatori al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei minori, oltre a consentire il pieno svolgimento delle attività assistenziali ed educative/didattiche previste dal presente Capitolato tecnico. Nelle ore del pasto centrale (11.30 – 13.00) tutti i rapporti numerici minimi obbligatori considerati tra personale e bambini presenti saranno rafforzati tramite la presenza di almeno (3) tre figure di educatore/personale ausiliario e, quindi, si obbliga a garantire l'adeguata compresenza degli operatori. Il numero e la tipologia del personale da assegnare al Micronido è determinato dalle disposizioni normative vigenti, con particolare riguardo alla legge regionale Lazio 16 giugno 1980, n. 59 e s.m.i., art. 18, disciplinante il rapporto numerico tra educatori/personale ausiliario e bambini e la presenza del personale previsto in organico, che deve essere sempre mantenuto al completo, durante l'intera durata contrattuale;
- 3) a garantire, per tutto l'orario di apertura del Micronido (8,00-19,00), la presenza di proprio personale adeguatamente formato sia come addetto alla prevenzione incendi, sia come addetto al primo soccorso;
- 4) a modificare l'organico, in presenza di bambini disabili, di concerto con la A.S.L. che li ha in carico;
- 5) a garantire, salvo casi non imputabili alla volontà dell'aggiudicatario stesso, la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. La sostituzione per più di (2) due volte, senza adeguata motivazione nel corso di un anno scolastico, del personale educativo costituisce causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto;
- 6) a inviare, prima dell'inizio dell'attività di ciascun anno, una nota scritta alla competente struttura della PCM precedentemente richiamata, con l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo impiegato e/o da impiegare nell'appalto, allegando per ciascuno di essi il relativo *curriculum vitae* e copia fotostatica di un documento valido d'identità;
- 7) a garantire, in caso di assenza del personale educativo, le condizioni *standard* del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo e in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto ad indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti dal medesimo e a comunicare gli stessi al Dipartimento per il personale;
- 8) a provvedere alla sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto entro (24) ventiquattro ore dalla comunicazione fatta dalla PCM con nota motivata;
- 9) ad annotare giornalmente in un apposito registro, anche in formato elettronico, (collocato in un luogo accessibile alla PCM per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel Micronido) le presenze, le assenze e

le sostituzioni del personale, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori;

10) a rispettare, per gli operatori impiegati, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;

11) a far rispettare a tutto il personale le disposizioni previste sugli indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio e i Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal suddetto decreto legislativo. Gli indumenti saranno provvisti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

12) a far partecipare a sue spese il personale operante nel Micronido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, secondo le modalità riportate nell'allegato n. 2 Disciplinare del Comune di Roma per l'accreditamento ai fini del convenzionamento di strutture educative private - approvato dalla Giunta del Comune di Roma, con deliberazione 3 agosto 2007, n. 400 e s.m.i. Dell'effettiva partecipazione a detti corsi, si terrà conto ai fini della verifica della gestione del Micronido;

13) a garantire, nel rispetto di quanto stabilito dalle citate leggi regionali Lazio 16 giugno 1980, n. 59 e 3 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., la presenza presso la struttura di un medico specializzato in pediatria che abbia esercitato la specifica professione per almeno (2) due anni di esperienza presso strutture pubbliche o private;

14) a garantire la somministrazione dei pasti (merenda mattutina, pranzo e merenda pomeridiana) consegnati dalla cucina del servizio punto di ristoro aziendale di Via della Mercede, n. 96, e lo smaltimento differenziato dei rifiuti secondo la normativa vigente di Roma Capitale;

15) a garantire, nell'espletamento dell'attività di gestione del Micronido, i livelli prestazionali essenziali così come previsti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.

Art. 4 **ORARIO DEL SERVIZIO**

Il Micronido sarà attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Il servizio non sarà erogato il sabato, la domenica e nelle festività civili e religiose infrasettimanali, ivi compresa la festività del Santo Patrono, il 29 giugno, nonché nei giorni 24 e 31 dicembre.

Il Micronido rimarrà inoltre chiuso nei giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto.

Art. 5

LOCALI ED ATTREZZATURE

La PCM mette a disposizione in comodato d'uso gratuito, per l'intera durata del contratto, i locali del Micronido con gli arredi necessari per l'effettuazione del servizio, nello stato in cui si trovano al momento della consegna all'aggiudicatario.

Detti locali sono ubicati in via della Mercedes n. 96, così come descritti nella Planimetria allegata ai documenti di gara.

Gli oneri per il consumo di gas, luce, acqua, per il servizio di pulizia dei locali, nonché di sanificazione e derattizzazione e per la manutenzione degli impianti tecnologici ed il servizio di lavanderia sono a carico della PCM.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere gli arredi e le attrezzature in dotazione, di proprietà della PCM, senza alcun ulteriore onere a carico della stessa e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento del Micronido con i costi proposti in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la sua gestione.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a garantire, provvedendo a propria cura e spese, la piena efficienza di tutte le attrezzature e di tutti i materiali indispensabili e dovrà restituirli al termine dell'appalto in normale stato d'uso.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, con oneri esclusivamente a proprio carico e con le attrezzature e gli arredi esistenti, all'organizzazione di tutto quanto è necessario alla gestione del servizio educativo, nonché alla pulizia immediata che si rendesse necessaria in caso di particolari eventi nel corso della giornata, delle attrezzature, degli arredi e dei giochi.

Prima dell'inizio della gestione del servizio sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi e degli arredi. Alla scadenza l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico dell'aggiudicatario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dalla PCM, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Art. 6

OBBLIGHI CONTRATTUALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

In esito alla stipula del contratto con l'Amministrazione, l'aggiudicatario si assume, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale, i seguenti obblighi:

- 1) rispettare quanto previsto dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico, dal contratto, nonché dal decreto del Segretario generale 12 febbraio 2015 relativo alla disciplina del servizio di Micronido e dal D.P.C.M. 3 settembre 2013 e s.m.i.;
- 2) assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nei precedenti articoli, nonché quelle offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;
- 3) assicurare la certificazione sanitaria del personale a contatto con i bambini;
- 4) realizzare il progetto educativo presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, nel rispetto degli standard qualitativi, organizzativi, gestionali ed educativi richiesti;
- 5) sostenere ogni spesa inerente il personale (coordinatore, educatori, personale ausiliario e medico pediatra);
- 6) provvedere alla distribuzione di pasti e merende ai minori utenti e farsi carico dei pasti del personale messo a disposizione;
- 7) provvedere alla raccolta differenziata ed allo smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura secondo le norme di legge;
- 8) fornire materiale igienico-sanitario (pannolini, crema emolliente, salviettine, detersivi, guanti monouso, etc., tutto di qualità) atto a garantire il benessere e la cura dei bambini ospitati nel micronido;
- 9) fornire materiale didattico e di consumo idoneo a realizzare il progetto educativo;
- 10) assicurare pulizia e manutenzione quotidiana delle attrezzature, degli arredi e dei materiali (pulizia dei tavoli, dei giochi e dei corredi, etc.) utilizzati per l'esecuzione della gestione dell'asilo, compresa la fornitura dei relativi detersivi specifici;
- 11) svolgere la gestione dei servizi di Micronido con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- 12) organizzare l'attività educativa ed assistenziale, garantendo in modo tempestivo le sostituzioni del personale;
- 13) garantire che il personale venga sostituito tempestivamente in caso di assenza e che comunque sia sempre garantito il rapporto numerico educatore/bambino previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ciò vale anche in caso di scioperi indetti a livello locale;
- 14) comunicare, ove previsto, ai competenti Centri per l'impiego, mediante il modello UNILAV, i dati relativi al personale impiegato;
- 15) presentare, con cadenza mensile, al Responsabile del Micronido designato dalla PCM, una relazione sull'andamento del servizio così come previsto dal decreto del Segretario generale 12 febbraio 2015 relativo alla disciplina del servizio di Micronido;

- 16) assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 9 agosto 2008, n. 81;
- 17) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 9 agosto 2008, n. 81, ivi compresa la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- 18) Con riferimento all'emergenza dovuta alla pandemia da virus Covid-19, l'aggiudicataria dovrà garantire al proprio personale la dotazione di tutti i dispositivi di sicurezza a norma di legge, adeguandosi ad eventuali ulteriori obblighi (come, a solo titolo di esempio, il c.d. "distanziamento sociale") imposti ai gestori di servizi assimilabili a quello dato in appalto, disposti dalle normative emanate ed emanande.
- 19) rispettare il Regolamento del Micronido fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 7 PAGAMENTI

Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30 (trenta) giorni dalla attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile PCM del micronido del procedimento. Il codice IPA dell'Amministrazione e le coordinate bancarie dedicate e gli adempimenti ai sensi della legge n. 136/2010 saranno oggetto di specifiche informazioni tra l'Amministrazione e la società aggiudicataria.

Il valore annuo dell'appalto posto a base d'asta è di € 103.065,25 (centotremilasessantacinque/25), calcolato in base al numero massimo dei bambini che saranno ammessi al nido, pari a n. 11 (undici), negli anni educativi 2020-2021 e 2021-2022. Il corrispettivo spettante al gestore sarà comunque calcolato in base al numero di bambini frequentanti. A tal fine, la ditta aggiudicataria riceve ad ogni inizio del mese dall'Amministrazione – Dipartimento per il personale - la comunicazione relativa al numero di utenti che effettivamente frequentano il servizio. Qualora il numero dei bambini frequentanti risulti inferiore al numero massimo dei bambini che possono essere ammessi al nido (undici per gli anni educativi 2020-2021 e 2021-2022), il corrispettivo verrà abbattuto in misura pari al complemento ad 1 del rapporto tra bambini frequentanti e numero massimo di bambini che possono essere ammessi al nido.

Il corrispettivo mensile per bambino è da intendersi unitario e omnicomprensivo di tutte le spese a carico dell'aggiudicatario previste nel capitolato tecnico.

Il pagamento viene disposto subordinatamente all'acquisizione della relazione di cui all'art. 11, comma 2, lett. a del decreto del Segretario generale 12 febbraio 2015 relativo alla disciplina del servizio di Micronido, dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.

Articolo 8

SERVIZI AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI NELLA FACOLTÀ DELL'AGGIUDICATARIO

È facoltà dell'aggiudicatario e rientra nella propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa regionale.

I servizi nella fattispecie e a titolo meramente esemplificativo possono essere:

- Servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese d'agosto;
- Servizio di nido nei periodi di sospensione dell'attività educativa eventualmente previsti dal calendario educativo – festività natalizie e pasquali;
- Servizio di pre – nido, di ampliamento dell'orario;
- Servizio Nido per il sabato (entro l'orario di apertura della sede, dalle 8.00 alle 13.00);
- Servizio estivo “Baby Parking / Attività Ludico Ricreativa” destinata a bambini tra i 3 e i 6 anni di età, durante il periodo di vacanza scolastica estiva, anche con individuazione di eventuali locali / strutture aggiuntivi;
- altri eventuali servizi da programmare ed effettuare al di fuori dei tempi dell'attività ordinaria.

I servizi aggiuntivi, di cui sopra, potranno essere previsti e attuati previa comunicazione e nulla osta dell'Amministrazione – Dipartimento per il personale.

La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dall'aggiudicatario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con l'Amministrazione e trasmesse per la presa d'atto.

Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dall'aggiudicatario che comunicherà all'Amministrazione il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati.

Per lo svolgimento delle attività l'aggiudicatario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato tecnico per quanto concerne il servizio di asilo nido.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare una relazione conclusiva a documentazione dell'attività svolta.

Art. 9

VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La gestione del Micronido dovrà avvenire nel rispetto delle norme di cui alle direttive dell'Unione europea, della legge Regionale Lazio 16 giugno 1980, n. 59 e s.m.i. e delle norme locali in vigore, nonché su quanto definito dal disciplinare di gara, dal

presente capitolato tecnico, dal decreto del Segretario generale 12 febbraio 2015 relativo alla disciplina del servizio di Micronido e dal D.P.C.M. 3 settembre 2013 e s.m.i.

La PCM esercita il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica dell'attività svolta dalla società aggiudicataria.

A tal fine effettua, tramite la competente struttura, nonché attraverso un funzionario preposto dall'Amministrazione – Dipartimento per il personale - come Responsabile del Micronido, i necessari controlli in ordine al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio ed al rispetto del presente capitolato e degli impegni assunti dall'aggiudicatario in sede di gara.

La PCM individua i seguenti indicatori di efficacia:

- continuità del servizio (assenze, sostituzioni, etc.);
- rispetto degli orari di servizio concordati;
- sicurezza e cura del bambino;
- interazione degli educatori con i bambini;
- collaborazione con le famiglie;
- formazione del personale.

La valutazione, secondo lo schema sopra esposto, avrà carattere di riservatezza e sarà utilizzata al fine di garantire l'uniformità delle prestazioni secondo indicatori di efficacia e parametri comuni a tutti gli operatori del settore. Gli indicatori di verifica potranno variare secondo gli obiettivi posti in essere dalla PCM e concordati con l'aggiudicatario.

La PCM si riserva, altresì, di verificare periodicamente gli standard di qualità del servizio avvalendosi anche di esperti del settore, effettuando anche verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato tecnico, nel Disciplinare di gara e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e qualità.

Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di reiterazione del giudizio di non conformità, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di risolvere il contratto.

Al personale della PCM, incaricato della vigilanza e dei controlli, è garantito l'accesso alla struttura con modalità che non interferiscano con le attività educative.

L'aggiudicatario consente alla PCM appaltatrice, almeno due volte per ciascun anno, la proposta di apposite rilevazioni, rivolte ai genitori e agli operatori, sulla qualità percepita del servizio reso, in ordine ai seguenti fattori:

- a) qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio);
- b) qualità dell'ambiente interno (attrezzature ed attività-progetto educativo);
- c) qualità dei rapporti con le famiglie;
- d) qualità dell'organizzazione del servizio.

**Art. 10 –
OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A TUTELA
DELLA MANODOPERA**

L'aggiudicataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi dell'efficiente espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, compreso quello previdenziale, assicurativo e della sicurezza, compresi gli obblighi derivanti dall'emergenza dovuta alla pandemia da virus Covid-19.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della PCM, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra disposizione di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto della disciplina sulle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la PCM da qualsiasi responsabilità in merito.

L'aggiudicataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni.

I suddetti obblighi vincolano L'aggiudicataria per tutta la durata del servizio anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni societarie.

La PCM si riserva la verifica, in qualunque momento a semplice richiesta, circa il rispetto da parte della concessionaria degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.

**Art. 11 –
COPERTURE ASSICURATIVE E FIDEJUSSIONE**

L'aggiudicataria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali della PCM, assumendo a suo carico la responsabilità civile e penale in relazione al servizio in oggetto e la completa responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque possano derivare in conseguenza del servizio affidato o perché occorsi nei locali dati in gestione.

A tal fine l'aggiudicataria deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire alla PCM, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile. La polizza dovrà avere un massimale unico non inferiore a (€ 2.500.000,00) euro duemilionicinquecentomila/00 per ogni sinistro, con i limiti di (€ 2.000.000,00) euro duemilioni/00 per ogni persona che abbia

subito lesioni corporali, e di (€ 500.000,00) euro cinquecentomila/00 per danneggiamenti o distruzioni totali o parziali di beni, senza limitazioni di numero.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dell'affidamento del servizio e la concessionaria dovrà informare obbligatoriamente ed immediatamente la PCM nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

Inoltre, la concessionaria dovrà prestare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice degli appalti pubblici e del disciplinare di gara.

Art. 12 PENALITA'

L'aggiudicataria, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Nel caso in cui il servizio non venga ingiustificatamente eseguito, la concessionaria sarà gravata di una penalità, per ogni singola giornata in cui il servizio non sarà erogato, pari ad € 400,00 (somma calcolata sul presunto valore giornaliero dell'affidamento); a partire dal quinto giorno di mancata esecuzione del servizio, la PCM avrà facoltà di risolvere il contratto considerando la mancata prestazione come abbandono del servizio. In questo caso, la penalità giornaliera di € 400,00 verrà conteggiata fino al giorno in cui la seconda società in graduatoria non avrà preso in carico il servizio del micronido. La PCM potrà trattenere l'intero importo dal pagamento della successiva mensilità e/o dalla garanzia definitiva, salvo l'eventuale risarcimento del danno subito.

Per inadempienze a seguito di controlli, saranno applicate le seguenti penali:

- a) mancato avvio del servizio a decorrere dal giorno indicato dall'Amministrazione, penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) per ogni singola non conformità discendente dalla violazione di quanto previsto dagli artt. 2 (tipologia e descrizione del servizio), 3 (figure professionali preposte al servizio), 4 (orari del servizio), 5 (locali ed attrezzature), 6 (obblighi a carico dell'aggiudicatario), 10 (osservanza di norme previdenziali ed assistenziali a tutela della manodopera) e 11 (coperture assicurative e fidejussione) penale di € 250,00 per ogni inadempimento;
- c) il RUP o il DEC potranno contestare, con le forme prescritte al successivo capoverso, ulteriori comportamenti considerati come idonei a dar luogo all'irrogazione delle penalità.

L'irrogazione delle penalità dovrà essere preceduta da contestazione del singolo inadempimento mediante richiamo scritto (notificato con P.E.C.) e assegnazione di un termine pari a 3 (tre) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Trascorsi i tre giorni dall'invio della contestazione, qualora l'aggiudicataria non inoltri le giustificazioni prescritte o qualora queste siano considerate non congrue dall'Amministrazione, la P.C.M. procederà al recupero della penalità dovuta mediante ritenuta diretta sul pagamento della successiva mensilità oppure si rivarrà sulla garanzia

definitiva. La polizza fidejussoria dovrà, di volta in volta, essere reintegrata in modo tale da ricostituire l'ammontare previsto.

Nel caso in cui le penali applicate eccedano la somma del 10% del valore dell'appalto, la PCM si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di affidarlo, laddove possibile, al concorrente successivamente classificato nella graduatoria definitiva, trattenendo l'intero importo della garanzia definitiva.